

Penale Sent. Sez. 2 Num. 36121 Anno 2019

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: FILIPPINI STEFANO

Data Udiienza: 24/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIA

nel procedimento a carico di:

DRAEBING (O DRABING) MICHAEL PETER HARALD nato a BERLINO(GERMANIA) il
09/03/1957

avverso l'ordinanza del 29/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI per l'annullamento con rinvio.

udito il difensore avvocato MESSORA VITTORIO MARCO che , a seguito di una discussione, si riporta al ricorso ed alla sentenza n. 30339 del 5 luglio 2018 emessa da Codesta Corte, chiedendo, in primis, l'inammissibilità del ricorso e, in secondo luogo, il rigetto.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29.1.2019 resa nell'ambito di un giudizio di riesame promosso dall'indagato, il TDL di Brescia ha annullato, limitatamente alla provvisoria contestazione di autoriciclaggio, l'ordinanza del GIP del Tribunale di Mantova datata 2.11.2018, confermando nel resto la misura cautelare personale applicata nei confronti di DRAEBING (o DRABING) Michael Peter Harald in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 216, 219 e 223 legge fallimentare (trattasi di custodia in carcere, disposta dal GIP con provvedimento di aggravamento del 12.12.2018, dopo che era risultata impraticabile quella degli arresti domiciliari inizialmente disposti).

In particolare, il TDL, in primo luogo confermava la sussistenza di gravità indiziaria rispetto al reato di bancarotta per distrazione di oltre 39 milioni di euro, realizzata dall'indagato tra l'ottobre del 2016 e il marzo del 2018, in quanto il Draebing, prima nella qualità di componente del comitato di controllo sulla gestione della Mantova Petroli s.r.l., poi di presidente del consiglio di amministrazione e infine di liquidatore della stessa, aveva trasferito decine di milioni di euro in favore della società controllante di diritto austriaco DIPP GmbH sotto l'apparente giustificazione della attuazione di un sistema di tesoreria accentrata (cd. *cash pooling*); si confermava inoltre la gravità indiziaria rispetto all'ulteriore distrazione discendente dalla stipula di una ~~la~~ cessione di ramo di azienda della Mantova petroli in favore della società A&B s.p.a. (di cui la controllante DIPP GmbH era l'unico socio), nonché rispetto all'accusa di aver cagionato il fallimento della medesima Mantova petroli s.r.l. per mezzo di operazioni dolose consistenti nella sistematica omissione del versamento dell'Iva per oltre 310 milioni di euro.

Quanto invece al reato di autoriciclaggio (capi da M a Q della provvisoria imputazione) il TDL riteneva che il disinvolto trasferimento di enormi somme di denaro non avesse assunto i connotati di condotte tali da "ostacolare concretamente l'identità della loro provenienza delittuosa"; infatti detti trasferimenti avvenivano mediante bonifici, risultando dunque pienamente tracciabili, ed erano operati su conti correnti afferenti al medesimo Istituto di credito (Credit Swiss di Chiasso) e intestati alla società controllante, sicché sono parsi inidonei ad ostacolare o a concretamente impedire l'individuazione dei profitti derivanti dal risparmio di imposta ottenuto mediante l'omesso versamento Iva. Difettava infatti l'elemento della estraneità alla Mantova petroli o alla controllante DIPP GmbH dei conti correnti di destinazione delle somme, come pure quello della diversità dell'istituto di credito destinatario; veniva anche escluso che la parziale restituzione di somme da parte della controllante verso la controllata potesse costituire una forma di reinvestimento in attività economiche dei capitali



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

illecitamente accumulati per impedirne l'individuazione, trattandosi di denaro, bene fungibile per eccellenza, che una volta iniettato nelle casse della Mantova petroli era chiaramente individuabile ed aggredibile da parte dell'autorità giudiziaria. In definitiva, il TDL escludeva che le condotte distrattive in questione fossero dotate della capacità dissimulativa necessaria per l'integrazione del reato di auto riciclaggio.

2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova avverso quest'ultima parte della citata ordinanza del riesame, deducendo:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza del requisito della "concretezza", ovvero della concreta capacità dissimulativa di cui all'articolo 648-ter.1 cod.pen., in relazione ai trasferimenti di denaro che la Mantova Petroli ha effettuato in favore della società controllante DIPP GmbH, perché effettuati tra società facenti parte dello stesso gruppo, operati con bonifici tra conti intestati alle medesime e aperti presso lo stesso Istituto di credito; invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini dell'integrazione del reato in parola è irrilevante la tracciabilità o meno dell'operazione, mentre occorre avere riguardo alla concreta idoneità dispersiva del denaro in parecchi rivoli con criterio di giudizio ex ante; invero l'esistenza di un complesso gruppo di società, con sedi in Italia, in Europa e addirittura a livello intercontinentale, e la stessa appartenenza al gruppo da parte della società fallita, sono risultati elementi di particolare importanza ed efficacia per realizzare il concreto ostacolo alla individuazione della provenienza delittuosa del denaro trasferito alla controllante; priva di rilevanza scriminante deve considerarsi l'appartenenza delle società allo stesso gruppo, come di recente affermato anche da questa Corte, mentre sicura valenza indiziaria deve rivestire il fatto che il denaro distratto dalla fallita in favore della capo gruppo sia poi stato ulteriormente da quest'ultima trasferito sul conto della A&B s.p.a., a sua volta controllata dalla medesima DIPP GmbH.

3. Con memoria depositata in data 17.5.2019 l'indagato Draebing, tramite difensore, chiede dichiararsi inammissibile il ricorso della pubblica accusa per preclusione endoprocessuale, verificatasi dal momento che il PM non ha impugnato altra decisione del TDL, emessa in data 27.11.2018, nei confronti del coindagato Giovannino Chiaro, rispetto al quale è stata parimenti esclusa la sussistenza dell'ipotesi criminosa dell'autoriciclaggio; in subordine si chiede il rigetto del ricorso per inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.



1. Come già condivisibilmente affermato da questa Corte in relazione alla fattispecie di riciclaggio (Sez. 2, n. 46319 del 21/09/2016, Rv. 268316), integra quel reato la condotta di colui che, consapevolmente, trasferisce a terzi il denaro che è provento di delitto; e, in detta pronuncia, si è chiarito che irrilevante deve considerarsi la tracciabilità dell'operazione, atteso che il trasferimento a terzi costituisce comunque condotta idonea ad ostacolare l'individuazione del provento delittuoso.

Nello stesso senso si è espressa Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rv. 273183, sempre in tema di riciclaggio, affermando la sussistenza del reato nel caso del compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato.

2. E' ben vero che la fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 cod.pen. richiede espressamente e letteralmente (a differenza dalla previsione di cui all'art. 648 bis cod.pen.) un "quid pluris", e cioè che l'ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del delitto sia "concretamente" ravvisabile; e infatti, come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Rv. 267459), non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente, allorchè questo sia intestato allo stesso autore del reato presupposto. In siffatta ipotesi, evidentemente, la condotta è priva della caratteristica specifica di essere idonea ad "ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa", dovendosi trattare di un pericolo concreto (cfr. Sez. 5, n. 8851/19 del 1.2.2019, non massimata).

2.1. Ma, posto che, come sopra accennato, la norma considera sufficiente all'integrazione del reato la sola realizzazione di un ostacolo, e non già un assoluto impedimento rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa, illogica ed immotivata, oltre che contraria ai richiamati insegnamenti, appare nella fattispecie, ad avviso del Collegio, l'esclusione della configurabilità dell'autoriciclaggio in ipotesi in cui il trasferimento del denaro avvenga in favore di soggetti diversi dal disponente (in particolare, da parte della fallita società italiana in favore della controllante di diritto austriaco), per giunta mediante l'utilizzo di conti correnti di destinazione intestati a soggetti stranieri e aperti presso istituti di credito ubicati in terzi paesi esteri (banca svizzera).

Invero, in simili condizioni, la fattispecie criminosa di cui all'art. 648-ter.1. cod. pen. pare nitidamente configurabile anche per effetto del mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa tramite bonifico da un conto corrente bancario ad altro diversamente intestato, essendo il delitto in parola a forma libera: questo



perché, ai fini della ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 648-ter.1, cod. pen., rileva qualsiasi condotta di manipolazione, trasformazione, trasferimento di denaro quando essa sia concretamente idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza del denaro (Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, P.M. in proc. Babuleac e altro, Rv. 267459; Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, P.M. in proc. Moccia e altri, Rv. 267691).

In tal senso, questa Corte (Sez. 5, n. 5719/2019, non massimata), proprio in vicenda di effettuazione di bonifici da società controllata a favore della società capogruppo, ha già affermato potersi integrare pienamente la fattispecie di reato contestata.

2.2. Peraltro, le risultanze di indagine descritte dal P.M. ricorrente hanno anche evidenziato come, nella vicenda di specie, la società controllante ha ulteriormente fatto circolare il denaro pervenuto da parte della Mantova Petroli s.r.l. verso altre società del gruppo (Mantova Petroli compresa); tale aspetto, unito agli elementi che convergono verso la riconducibilità dell'intero gruppo societario ad unico soggetto coindagato, definito "il dominus" (Bussinello Fabio Massimo), pure descritto come avente stretti rapporti con l'indagato, rende ancor più evidente, nella fattispecie, l'esigenza di rivalutare, da parte del TDL, la concreta idoneità dissimulativa dei trasferimenti di denaro in questione.

3. In definitiva, il ricorso del P.M. va accolto, disponendosi il rinvio al Tribunale per il riesame di Brescia affinché, alla luce dell'interpretazione qui affermata dell'art. 648 ter1 cod.pen., provveda a nuovo esame della concreta vicenda di specie nei limiti del profilo oggetto di ricorso.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai reati di autoriciclaggio di cui ai capi da M a Q e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia – sezione misure cautelari personali – con integrale trasmissione degli atti.

Così deciso il 24 maggio 2019.

Il Consigliere estensore

Stefano Filippini